

**OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero CSS. – Chiarimenti.**

**01/07/2016**

**DOMANDA N. 1:** siamo a chiedervi delucidazioni in merito ad alcuni punti del disciplinare che non risultano chiari e che richiedono una spiegazione più ampia.

All'art. 4 del disciplinare di gara si scrive che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 l'attività principale, in quanto di importo economico più elevato tra quelle in parola, è rappresentata dal servizio di recupero dei rifiuti (riservata alla mandataria)”.

Nel caso di movimento transfrontaliero di rifiuti, l'importo economico più elevato è rappresentato dal trasporto, nel caso di RTI quindi come si deve porre la mandataria?

E' escluso quindi ogni intermediario regolarmente autorizzato presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla partecipazione in RTI come mandataria, nel caso fosse quest'ultima ad avere contratti/convenzioni con gli impianti di recupero ed essendo incaricata da mandato collettivo a svolgere anche la funzione di notificatore?

Al punto 2 dell'art. 4 del disciplinare di gara è espressamente previsto che gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso di valida autorizzazione regionale/provinciale, in questo caso sembrerebbe impossibile quindi ricorrere ad impianti esteri, sono accettate le autorizzazioni nazionali/regionali/provinciali di impianti di recupero situati nel territorio Europeo?

Poiché all'art. 4 del Disciplinare di gara si scrive “ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 l'attività principale, in quanto di importo economico più elevato tra quelle in parola, è rappresentata dal servizio di recupero dei rifiuti (riservata alla mandataria)...”, sorge spontaneo il quesito connesso alla situazione in cui il trasporto transfrontaliero sia prevalente sul piano economico rispetto al recupero.

In questo caso (cioè attività di trasporto prevalente), è il trasportatore (mandatario) a dover possedere i requisiti di cui allo stesso art. 4 punto 2?

In questo caso il trasportatore potrebbe ricorrere all'avvalimento?

**RISPOSTA N. 1:** premesso che per partecipare alla presente gara ciascun concorrente (singolo o plurimo) deve possedere in proprio tutti i requisiti di partecipazione indicati nel paragrafo n. 4 del disciplinare di gara [ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento nel rispetto del combinato disposto degli artt. 89, D.Lgs. 50/2016 (il cui c. 10 stabilisce che: "L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152") e 88, DPR 207/2010], si precisa che spetta solo alla stazione appaltante indicare quale sia l'attività prevalente (cfr. c. 2, art. 48, D.Lgs. 50/2016). Ciò stante nel caso di partecipazione in RTI come ipotizzato nella domanda posta, la capogruppo deve comunque essere l'operatore economico che svolgerà l'attività di recupero dei rifiuti regolarmente autorizzata secondo le norme vigenti nel Paese di residenza come previsto dal c. 3, art. 83, D.Lgs. 50/2016.

**DOMANDA N. 2:**

1. E' ammessa l'intermediazione (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 8)?
2. E' possibile sapere qual è la pezzatura del rifiuto?

**RISPOSTA N. 2:** 1) vedasi risposta n. 1. 2) la pezzatura delle griglie di taglio dei rifiuti è pari a 7\*5 cm. Si ricorda che, pur non essendo obbligatorio, è possibile effettuare un sopralluogo per visionare i rifiuti oggetto dell'appalto.

**7/7/2016**

**PRECISAZIONE N. 1:** si ricorda che sono a carico dell'aggiudicatario dell'appalto le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di appalto aggiudicato ai sensi del c. 11, art. 216, D.Lgs. 50/2016. Per la pubblicazione del bando i costi ammontano ad Euro 891,94 + Iva.

**DOMANDA N. 3:** un concorrente che è solo intermediario può partecipare indicando in sede di offerta un destino finale, con tanto di contratto di accesso/dichiarazione di disponibilità?

**RISPOSTA N. 3:** no, in quanto il disciplinare di gara richiede che il concorrente sia in possesso di valida autorizzazione regionale/provinciale all'esercizio degli impianti di recupero per tutti i rifiuti riferiti ai lotti per i quali intende partecipare.